



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)
Settore VII – Urbanistica

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO

P.E.C. suap@cert.comune.valenza.al.it

ORDINANZA N. 13 DEL 29 GENNAIO 2021

OGGETTO: esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura domenicale. Proroga termini indicati nell'ordinanza n. 123 del 30 ottobre 2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 50, comma 7, assegna al Sindaco le competenze a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e l'articolo 7 bis stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO il Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", il quale proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 5 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020;

VISTA la D.G.R. n. 1-2413 del 27 novembre 2020, "Adozione di 'Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19", che adotta e integra per la Regione Piemonte le linee guida ora allegate al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 5 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza N. 43 del 22 maggio 2020 con oggetto "esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura domenicale" con la quale veniva disposto tra l'altro che *"le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nel periodo 23 maggio 2020 - 31 ottobre 2020, anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00 con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata"*;

- la propria ordinanza N. 123 del 30 ottobre 2020 con oggetto "esercizi attività di acconciatore, estetista, barbiere. Apertura domenicale. Proroga termini indicati nell'ordinanza n. 43 del 22 maggio 2020" con la quale viene disposto tra l'altro che *"le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nei periodi 1 novembre 2020 – 30 novembre 2020, e 2 gennaio 2021 – 31 gennaio 2021 anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00 con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata"*;
- il Decreto sindacale n. 13 del 21 ottobre 2002;

VALUTATE le specifiche indicazioni da osservare per l'esercizio delle attività dei servizi alla persona (acconciatori ed estetisti);

VISTI:

- la Legge 14 febbraio 1963, n.161;
- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174;
- la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54;
- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38;
- l'art. 10 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- l'art. 31, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- la circolare del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2012, n. 2/CPN. Orari delle attività commerciali - novità normative;

VISTO l'art. 19 del "Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di "barbiere, parrucchiere ed estetista" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni N° 61 in data 28.06.93 e N° 80 in data 27.06.94, esecutive ai sensi di legge, il quale stabilisce che l'orario di apertura e chiusura è stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento e che lo stesso può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni festivi e alle chiusure settimanali;

VISTO il Decreto sindacale n. 13 del 21 ottobre 2002;

RITENUTO di dover prorogare i termini indicati nell'ordinanza n. 123 del 30 ottobre 2020 considerato che è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30 aprile 2021;

VISTO in particolare l'art. 50 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO lo statuto comunale,

DISPONE

- 1) Le attività di acconciatore, estetista e barbiere possono rimanere aperte alla clientela, nei periodi 1 febbraio 2021 – 3 aprile 2021, 6 aprile 2021 – 24 aprile 2021 e 26 aprile 2021 – 30 aprile 2021 anche nelle giornate festive; l'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00 con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata;
- 2) Di richiamare il Decreto sindacale n. 13 del 21 ottobre 2002;

- 3) Il riposo infrasettimanale è facoltativo;
- 4) L'operatore è tenuto a rendere noto alla clientela l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli visibili dall'esterno, o altri mezzi idonei di informazione;
- 5) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

INFORMA

- Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.valenza.al.it;
- verrà trasmesso agli organi di vigilanza e ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. la violazione della seguente disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, secondo le procedure di cui l'art. 17 della legge 24 novembre 198, n. 689,

AVVERTE

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 art. 3, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica dello stesso, o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, decorrenti sempre dalla data di notifica del provvedimento.

Valenza, 29 gennaio 2021



IL SINDACO
Maurizio ODDONE

